



## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 23 DEL 08-08-2017**

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA -**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** e questo giorno **OTTO** del mese di **AGOSTO**, alle ore **11:30** nel Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, la Dr.ssa **SILVIA MONTAGNA**, nominata **COMMISSARIO** con decreto del Prefetto della provincia di Pistoia - prot. n.19836 del 27/06/2017- al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'attività amministrativa, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio.

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. CLAUDIO SBRAGIA** incaricato della redazione del presente verbale.

### **IL COMMISSARIO**

#### **RICHIAMATO:**

L'art. 175 del D. Lgs.vo 267/2000, il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. omissis

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'[art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'[art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo [3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta

..omissis

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'[art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

**RICORDATO CHE**, a norma dell'art. 164 del D. Lgs.vo 267/2000, il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio anche relativamente agli stanziamenti di cassa, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:

- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa.

**RICORDATO** altresì che non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro e pertanto il loro adeguamento non necessita di particolari formalità;

**VISTO** il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 28 marzo 2017 e successive variazioni;

**DATO ATTO** della necessità di apportare alcune variazioni gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 per l'esercizio 2017;

**GARANTITO** che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato "A", il fondo di cassa al 31/12/2017 è maggiore di zero;

**DATO ATTO** che l'art. 239 del D. lgs.vo 267/2000 dispone che il parere dell'Organo di revisione non debba essere richiesto sulla variazioni al bilancio di competenza della Giunta Comunale, a meno che la legge o i principi contabili non lo richiedano espressamente;

**VISTI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 1 – Affari generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento di contabilità vigente;

**VISTO** il D. Lgs.vo 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs.vo 118/2011 e il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all' Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011

## **DELIBERA**

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare la variazione agli stanziamenti di competenza e di cassa per l'esercizio 2017 al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del D. lgs.vo 267/2000, di cui all' allegato "A" alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D. lgs.vo 267/2000, che con il presente provvedimento è garantito un fondo di cassa non negativo al 31/12/2017.
4. Di prendere atto del permanere degli equilibri di cui all'art 193 del D. Lgs.vo 267/2000 e della coerenza delle previsioni con il vincolo del pareggio di bilancio 2016/2018.
5. Di trasmettere la presente variazione al Tesoriere Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 9-bis, del D.Lgs. 267/2000, secondo lo schema di cui all'allegato 8 al D. Lgs.vo 267/2000.
6. Di trasmettere, a cura del Servizio Affari Generali, copia del presente provvedimento ai Dirigenti competenti e ai responsabili di A.O.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del TUEL 267/00.

**Approvato e sottoscritto.**

**IL COMMISSARIO  
SILVIA MONTAGNA**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. CLAUDIO SBRAGIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.